

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12^e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali,

ordina:

Art. 1 Aliquote d'imposta

¹Per le merci della voce di tariffa² 2710.1211 (benzina):

- a. l'imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 453.— per 1000 litri a 15 °C;
- b. il supplemento fiscale ammonta a fr. 315.20 per 1000 litri a 15 °C.

²Per le merci delle voci di tariffa 2710.1912, 2710.1919 e 2710.2010 (olio diesel):

- a. l'imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 481.10 per 1000 litri a bei 15 °C;
- b. il supplemento fiscale ammonta a fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 gennaio 2008³ che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

¹ RS 641.61

² RS 632.10, Allegato

³ RU 2008 593, 2010 3215, 2011 3331, 2016 2667

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

